Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 22 agosto 1958

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1957

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1957, n. 1505.
Istituzione in Piedimonte d'Alife, dal 1° ottobre 1957, di un Istituto tecnico agrario statale . . . . . . Pag. 3376

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1957, n. 1506.
Istituzione in Piacenza, dal 1° ottobre 1957, di un Istituto tecnico agrario statale . . . . Pag. 3376

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1958.
Approvazione della convenzione con la Società « Navisarma » - Compagnia siciliana marittima, con sede in Messina, per l'esercizio delle linee di navigazione del settore « C » (isole Eolie) . . . . Pag. 3377

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1958.
Scioglimento del Consiglio comunale di Gallipoli (Lecce). Pag. 3386

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1958.
Elevazione della sezione dell'Ispettorato del lavoro di Pavia ad Ispettorato provinciale . . . . Pag. 3387

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Deposito dello strumento di ratifica dell'Italia della Convenzione internazionale per il riconoscimento all estero degli obblighi alimentari, firmata a New York il 20 giugno 1956 . . . . . Pag. 3388

Ministero dei lavori pubblici:
Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cosenza. Pag. 3388
Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Livorno. Pag. 3388
Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno del torrente Guerro, in comune di Castelvetro (Modena) . . . . Pag. 3388
Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno, sita lungo il fiume Montone, in comune di San Casciano (Forlì) . . . . Pag. 3388

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola « Consorzio produttori latte alimentare », con sede in Ghedi (Brescia) . Pag. 3388
Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Andrea Chessa », con sede in Orune (Nuoro) . . . . Pag. 3388
Revoca del decreto Ministeriale in data 17 dicembre 1957, relativo allo scioglimento della Società cooperativa di consumo « Bernardino Ramazzini », con sede in Roma. Pag. 3388

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Scioglimento dell'Amministrazione ordinaria e nomina del commissario governativo del Consorzio di miglioramento fondiario « Scoli ed irrigazioni di Ravarino », con sede nel comune di Ravarino (Modena) . . . . Pag. 3388

Ministero del tesoro: Media dei cambi . . . . Pag. 3388

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quaranta posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . Pag. 3389

Prefettura di Mantova: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova . . . . Pag. 3389

Prefettura di Catania: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1957 Pag. 3390

Prefettura di Ravenna: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1956 Pag. 3390

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1957, n. 1505.

Istituzione in Piedimonte d'Alife, dal 1° ottobre 1957, di un Istituto tecnico agrario statale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1957, è istituito in Piedimonte d'Alife un Istituto tecnico agrario statale.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'Istituto stesso sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data è soppressa la Scuola tecnica agraria di Piedimonte d'Alife, riordinata col regio decreto 31 agosto 1933, n. 1974.

Art. 3.

All'istituzione di cui al precedente art. 1 si applicano le norme stabilite dall'art. 7 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

I locali e l'azienda agraria sono forniti dal comune di Piedimonte d'Alife; la loro manutenzione, l'illuminazione e la provvista di acqua sono a carico della provincia di Caserta.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato, per il mantenimento dell'Istituto suddetto, è fissato nella misura di L. 36.290.000 e graverà sui normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1957

GRONCHI

ROSSI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1958

Atti del Governo, registro n. 113, *foglio n.* 168. — DI PRETORO

Tabella organica dell'Istituto tecnico agrario di Piedimonte d'Alife

Numero dei corsi completi: 1

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre e posti di ruolo	Incarichi retribuiti
1. Preside con insegnamento	1	—
2. Lettere italiane e storia	1	—
3. Scienze naturali e geografia Patologia vegetale	1	—
4. Agricoltura	1	—
5. Economia ed estimo rurale Contabilità agraria Elementi di diritto agrario	1	—
6. Chimica generale, inorganica e organica Chimica agraria Industrie agrarie	1	—
7. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo Elementi di topografia e disegno relativo Meccanica agraria	1	—
8. Matematica e fisica	1	—
9. Italiano, storia e geografia	—	1
10. Lingua straniera	—	1
11. Zootecnia	—	1
12. Disegno	—	1
13. Religione	—	1
14. Insegnanti tecnici pratici	4	—
15. Insegnanti tecnici pratici (con funzioni di assistenti alle cattedre di cui ai nn. 4, 5, 6, 7)	—	3
Personale amministrativo, di vigilanza e di servizio		
16. Segretario economo	1	—
17. Applicati di segreteria	1	1
18. Censore di disciplina	1	—
19. Prefetti di disciplina	2	—
20. Persone di servizio	—	7

Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1957, n. 1506.

Istituzione in Piacenza, dal 1° ottobre 1957, di un Istituto tecnico agrario statale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1957, è istituito in Piacenza un Istituto tecnico agrario statale.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'Istituto stesso sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

All'istituzione di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato, per il mantenimento dell'Istituto suddetto, è fissato nella misura di L. 36.290.000 e graverà sui normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1957

GRONCHI

ROSSI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 169 — DI PRETORO

Tabella organica dell'Istituto tecnico agrario di Piacenza

Numero dei corsi completi: 1

	Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
1	Preside con insegnamento	1	—
2	Lettere italiane e storia	1	—
3	Scienze naturali e geografia - Patologia vegetale	1	—
4	Agricoltura	1	—
5	Economia ed estimo rurale - Contabilità agraria - Elementi di diritto agrario	1	—
6	Chimica generale, inorganica e organica - Chimica agraria - Industrie agrarie	1	—
7	Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Meccanica agraria	1	—
8	Matematica e fisica	1	—
9	Italiano, storia e geografia	—	1
10	Lingua straniera	—	1
11	Zootecnia	—	1
12	Disegno	—	1
13	Religione	—	1
14	Insegnanti tecnici pratici	4	—
15	Insegnanti tecnici pratici (con funzioni di assistenti alle cattedre di cui ai nn. 4, 5, 6, 7)	—	3
	Personale amministrativo, di vigilanza e di servizio		
16	Segretario economo	1	—
17	Applicati di segreteria	1	1
18	Censore di disciplina	1	—
19	Prefetti di disciplina	2	—
20	Persone di servizio	—	7

Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1958.

Approvazione della convenzione con la Società « Navisarma » - Compagnia siciliana marittima, con sede in Messina, per l'esercizio delle linee di navigazione del settore « C » (isole Eolie).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1953, n. 34, concernente l'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale;

Visto il proprio decreto in data 17 dicembre 1953, con il quale venne approvata la convenzione stipulata l'11 dicembre 1953 con la « Navisarma » Compagnia siciliana marittima, società per azioni con sede in Messina, per l'esercizio delle linee di navigazione per le isole Eolie (settore « C ») per la durata di venti anni e verso la sovvenzione, in ragione d'anno, di lire 434 milioni dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, lire 448.000.000 dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957 e lire 421.000.000 dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1973;

Considerata l'opportunità di rendere la rete dei servizi per le isole Eolie (settore « C ») più adeguata alle esigenze del traffico passeggeri e merci;

Considerata l'opportunità di procedere anche ad una revisione formale del testo della convenzione stipulata l'11 dicembre 1953, onde evitare eventuali dubbi nella interpretazione e nell'applicazione della medesima;

Vista la convenzione stipulata in Roma, addì 30 aprile 1958 con la Società « Navisarma » in conformità della predetta esigenza;

Su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata in Roma, addì 30 aprile 1958, con la « Navisarma » Compagnia siciliana marittima, società per azioni, con sede in Messina, per l'esercizio delle linee di navigazione del settore « C » (isole Eolie).

Detta convenzione sostituisce quella stipulata in data 11 dicembre 1953, approvata con decreto Presidenziale 17 dicembre 1953, e avrà effetto fino al 31 dicembre 1973.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 34, unitamente alla convenzione, che verrà comunicata al Parlamento.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1958

GRONCHI

CASSIANI — MEDICI — MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1958
Registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 109 — TAMI

Convenzione con la Società per azioni « Navisarma » - Compagnia siciliana marittima, con sede in Messina, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « C » (isole Eolie).

Premesso che dal 1° gennaio 1954 la Società per azioni « Navisarma » - Compagnia siciliana marittima, con sede in Messina, provvede all'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale delle isole Eolie, fra il dott. Silvio Tranchini, direttore generale della Navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile, ed il comm Emanuele Majolino, presidente della Società anzidetta, agente in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art 1.

Servizi da eseguire

La Società per azioni « Navisarma », con sede in Messina, assume l'esercizio delle linee di navigazione elencate nell'annessa tabella (allegato 1) alle condizioni indicate nel capitolato (allegato 2) che, con la tabella stessa, fa parte integrante della presente convenzione

Nei successivi articoli e nel capitolato la Società per azioni « Navisarma » viene designata con la parola « Società ».

Art 2

Sovvenzione

La sovvenzione per l'esercizio delle linee di cui all'art 1 è, in ragione d anno, fissata come appresso

fino al 31 dicembre 1955 lire 434 000 000 (quattrocentotrentaquattromilioni),

dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957: lire 448 000 000 (quattrocentoquarantottomilioni);

dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1973. lire 421 000 000 (quattrocentoventunomilioni)

Art 3.

Pagamento della sovvenzione

La sovvenzione spettante alla Società verrà corrisposta a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai diciannove ventesimi, il pagamento del saldo avrà luogo annualmente dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi

La Società dovrà inviare al Ministero della marina mercantile tutti i documenti che le saranno richiesti sia per la liquidazione delle rate mensili di sovvenzione, sia per la liquidazione a saldo della sovvenzione stessa

Art 4

Revisione della sovvenzione

La sovvenzione di cui all'art 2 è soggetta a revisione triennale in dipendenza delle variazioni, nella misura appresso indicata, dei seguenti elementi

a) introiti del traffico,

b) prezzo dei combustibili:

c) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi del personale dipendente previsti dai contratti collettivi di lavoro e dal regolamento organico, sempreche il Ministero della marina mercantile, di intesa con quello del tesoro, ne abbia riconosciuto l applicazione

L'importo annuo base di ciascuno dei sopra indicati elementi, da tenere presente ai fini della determinazione delle variazioni di cui al precedente comma, resta così fissato

a) introiti del traffico in base alle linee esercitate nell anno finanziario 1951 52 L 28 900 000,

b) combustibili (ai prezzi attuali) ·

fino al 14 settembre 1956 L 51 073 080 (nafta: tonn 2766 × 13380, diesel tonn 586 × 24 000);

dal 15 settembre 1956 al 31 dicembre 1957 · L 62 065 080 (nafta tonn 2766 × 13380, diesel tonn 1044 × 24 000),

dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1973 · L 61 111 980 (nafta tonn 1771 × 13380, diesel tonn. 1559 × 24 000),

c) paghe, stipendi, indennità accessori e contributi (in base alle misure attuali) fino al 14 settembre 1956: L. 146 530 000,

dal 15 settembre 1956 al 31 dicembre 1957: L 167 290 000,

dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1973 L. 172 480 000.

La revisione di cui sopra, che avrà effetto nel triennio successivo a quello in cui si verificano le variazioni, avrà luogo soltanto quando le variazioni stesse, verificatesi nel triennio, in aumento o in diminuzione, superino il 10 % del prezzo complessivo convenuto e limitatamente alla parte eccedente la predetta percentuale

Le variazioni di cui al comma precedente saranno accertate insindacabilmente dal Ministero della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro

Art 5.

Revisione della convenzione

La revisione della convenzione può essere richiesta in qualunque momento dal Ministero della marina mercantile, quando ravvisi la necessità di miglioramento dei servizi per esigenze economiche e sociali.

Essa sarà effettuata dal Ministero della marina mercantile, d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle poste e telecomunicazioni.

Art 6.

Durata della convenzione

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1954 ed avrà la durata di 20 anni.

Art 7.

Amministrazione della Società - Capitale sociale

Le azioni rappresentanti il capitale sociale dovranno essere possedute, per non meno del settantacinque per cento del capitale stesso, da cittadini italiani o da enti riconosciuti italiani. Tale percentuale dovrà essere mantenuta in ogni successivo eventuale aumento di capitale

Il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e la Direzione della Società dovranno in ogni tempo essere composti da cittadini italiani

Alla formazione del Collegio sindacale partecipano

a) in qualità di membri effettivi un funzionario designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, ed un funzionario designato dal Ministero della marina mercantile,

b) in qualità di membri supplenti un funzionario designato dal Ministero del tesoro ed un funzionario designato dal Ministero della marina mercantile

Un magistrato della Corte dei conti assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte ai sensi dell'art 100 della Costituzione

Le disposizioni di cui ai comma precedenti devono essere inserite nello statuto della Società e costituiscono condizioni essenziali della concessione

Mancando tali condizioni o venendo comunque modificate, la Società sarà dichiarata decaduta ai termini dell'art. 16 della presente convenzione e con le conseguenze da esso previste.

Art 8

Domicilio legale

Agli effetti della presente convenzione, la Società elegge domicilio legale in Roma, viale Bruno Buozzi n 58 ed avrà sede di armamento nel porto di Messina

Art 9.

Navi nuove ed usate da assegnare ai servizi

E' fatto obbligo alla Società di rilevare i piroscafi « Eolo » della stazza lorda di 704 tonnellate e « Luigi Rizzo » della stazza lorda di 382 tonnellate, della Società di navigazione « Eolia » con sede in Messina

Il prezzo del rilievo sarà determinato con le modalità previste dal secondo comma del successivo art 10 La Società si obbliga altresì ad assegnare alle linee unità di nuova o recente costruzione aventi il seguente tonnellaggio

a) dal 14 settembre 1956 una nave della stazza lorda minima di 1 400 tonn da assegnare fino al 30 giugno 1958 alle linee 1 e 5 e dal 1° luglio 1958 alle linee C/1 e C/7 di cui all allegato 1,

b) dal 1° gennaio 1962 una nave della stazza lorda minima di 600 tonn, da assegnare alle linee C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/8 e C/9 di cui all allegato 1

I piani di dette navi con gli altri dati ad esse relativi dovranno essere presentati al Ministero della marina mercantile, per l'approvazione, entro sei mesi dalla stipulazione della presente convenzione

In attesa dell'entrata in servizio delle navi stesse, la Società potrà esercitare i servizi con navi usate di sua proprietà o noleggiate, purchè riconosciute idonee dal Ministero della marina mercantile

Art 10.

Le navi alla scadenza della convenzione

Alla scadenza della presente convenzione lo Stato avrà facoltà di prendere in possesso per rilevare o far rilevare, in tutto o in parte, le navi assegnate alle linee di cui all'allegato 1

Il prezzo del rilievo sarà determinato da un Collegio peritale con funzione di arbitro inappellabile composto di cinque membri, dei quali due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il quinto, ove non fosse scelto d'accordo fra le parti, nominato dal presidente del Tribunale di Roma.

Art. 11.

Noleggio delle navi da parte dello Stato

Il Ministero della marina mercantile avrà diritto di noleggiare per i servizi straordinari dello Stato le navi di proprieta della Societa completamente armate In questo caso sara corrisposto alla Società un compenso risultante dai seguenti elementi per la durata effettiva del noleggio:

1) il 7,50 per cento per interesse, in ragione d'anno, sul valore attuale della nave;

2) il dodici per cento annuo sul valore iniziale della nave per le quote di ammortamento, manutenzione e riparazioni ordinarie, spese di amministrazione e fondo grandi riparazioni,

3) il rimborso delle spese vive quali· il consumo del combustibile e delle materie grasse, paghe panatiche ed accessori dell'equipaggio Il materiale dovra essere restituito nelle stesse condizioni in cui fu consegnato, salvo il normale deperimento

Agli effetti del presente articolo il valore iniziale è il valore che all'atto del noleggio verrebbe attribuito alla nave se la medesima, con le dotazioni ed i corredi di cui risulta fornita, fosse di nuova costruzione, il valore attuale è quello iniziale ridotto del 4 per cento per ogni anno o frazione di anno di età della nave fino al 25 per cento del valore iniziale.

Il valore iniziale sara determinato d'accordo tra il Ministero della marina mercantile e la Società, od in mancanza di accordo dal Ministero della marina mercantile in via definitiva, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile

Art 12.

Equipaggi

La forza minima degli equipaggi deve corrispondere a quella prevista dalle apposite tabelle di armamento approvate dal Ministero della marina mercantile a seconda del tonnellaggio e del tipo delle varie navi, salve sempre le varianti che possono rendersi necessarie in relazione alle eventuali modifiche apportate dai contratti collettivi agli orari di lavoro di bordo Il reclutamento del personale di bassa forza deve avvenire in conformità delle norme che regolano l'assunzione dei marittimi attraverso gli uffici di collocamento della Gente di mare, istituiti presso le capitanerie e gli uffici di porto dello Stato

Il contratto tipo di arruolamento è quello attualmente in vigore Qualsiasi variazione del predetto contratto e subordinata alla approvazione del Ministero della marina mercantile.

Art 13

Personale di Stato Maggiore ed amministrativo

Nella prima assunzione del personale occorrente all'esercizio delle linee contemplate dalla presente convenzione, la Società dovrà assumere il personale amministrativo e navigante (Stato Maggiore) che al 31 dicembre 1953 era alle dipendenze del precedente concessionario Società di navigazione « Eolia » e che a quella data era iscritto nei ruoli organici, purche dopo la stessa data non sia rimasto volontariamente nei ruoli del cessato concessionario.

Dal beneficio di cui sopra è escluso il personale che entro il 31 dicembre 1953 abbia raggiunto i limiti di eta per essere collocato in quiescenza.

Al personale di cui al primo comma del presente articolo sara riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianita di servizio gia maturata alla data del 31 dicembre 1953 alle dipendenze del precedente concessionario, nonchè il grado e la qualifica raggiunta alla data stessa.

Le controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente articolo saranno decise inappellabilmente da una Commissione arbitrale composta di cinque membri, dei quali due nominati dalla Societa, due dal personale ed il quinto, con funzioni di presidente, nominato d'accordo tra le due parti o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Roma.

Art 14

Regolamento organico

Il regolamento organico per il personale di Stato Maggiore navigante e per il personale addetto ai servizi amministrativi e quello attualmente in vigore. Qualsiasi variazione al predetto regolamento è subordinata alla approvazione del Ministero della marina mercantile.

Le controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del regolamento organico saranno decise inappellabilmente da una Commissione arbitrale composta di cinque membri, dei quali due nominati dalla Società, due dal personale ed il quinto nominato d'accordo tra le due parti e, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Roma.

Art 15.

Convenzioni speciali

La Società si obbliga, su richiesta delle singole Amministrazioni civili e militari dello Stato, a stipulare con le medesime convenzioni speciali per il trasporto di persone e cose per conto o a spese delle Amministrazioni stesse.

Art. 16.

Interruzione, sospensione o abbandono del servizio

Qualora si verificasse sospensione o abbandono della navigazione ovvero interruzione del servizio di una o più linee, che non fossero dipendenti da causa di guerra o da altra causa di forza maggiore, il Ministero della marina mercantile potra, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diffidare la Società a riprendere il servizio secondo le norme prescritte dalla presente convenzione e dal relativo capitolato, entro il termine perentorio che sarà indicato nella diffida.

Tale diffida avrà efficacia di formale costituzione in mora.

Qualora il servizio non venisse regolarmente ripreso nel termine come sopra prescritto, ovvero fosse ripreso, ma si verificasse poi una nuova interruzione, il Ministero della marina mercantile avrà facoltà di dichiarare decaduta la concessione ed anche di far prendere possesso delle navi e dell'azienda per quanto possa occorrere ad esercitare i servizi con regolarità sia direttamente, sia per mezzo di altra ditta, Societa od ente nei cui confronti il Ministero della marina mercantile potrà addivenire a nuova concessione.

In ogni caso la continuazione dell'esercizio sarà a rischio, pericolo e responsabilità del concessionario revocato, il quale risponderà pure di ogni altro danno.

Qualora dall'esercizio così continuato — all'infuori di una nuova concessione — risultasse un utile, sarà prelevato nei limiti di esso, a favore del concessionario decaduto un compenso di requisizione, da determinare, secondo le disposizioni legislative vigenti in materia, per le navi delle quali il Ministero della marina mercantile avesse preso possesso. Ogni eventuale avanzo sara devoluto allo Stato.

Art. 17.

Decadenza della concessione per gravi e costanti irregolarità

Qualora nell'esecuzione del servizio si verificassero irregolarità gravi e costanti che, senza dar luogo ai casi di interruzione, sospensione o abbandono contemplati dall'art. 16, ne compromettessero — a giudizio dell'Amministrazione — le finalità, il Ministero della marina mercantile, esperite inutilmente le opportune diffide, avra facolta, sentito il Consiglio di Stato, di dichiarare decaduta la concessione ed anche di far prendere possesso delle navi e dell'azienda ai sensi è per gli effetti dell'articolo suaccennato

Art 18.

Divieti

La Società non potrà distogliere le navi adibite alle linee per eseguire viaggi fuori convenzione, qualora l'esercizio di essi possa arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle linee stesse e non potrà senza l'autorizzazione del Ministero della marina mercantile.

a) cedere ad altri i servizi contemplati dalla presente convenzione,

b) vendere le navi assegnate ai predetti servizi e consentire iscrizioni di ipoteca sulle navi stesse,

c) assumere per conto di uno Stato estero l'esercizio di un servizio marittimo

La Società non potrà comunque partecipare, direttamente o indirettamente, a trust, coalizioni o cartelli o ad accordi di

qualsiasi genere, tendenti a modificare artificiosamente correnti di esportazione o di traffico ne svolgere con mezzi di sleale concorrenza un'azione avente lo scopo di ostacolare iniziative della marina libera nazionale

Qualora la Società apertamente o nascostamente contravvenisse ai divieti di cui al presente articolo, il Ministero della marina mercantile, previa contestazione degli addebiti, potrà revocare la concessione, sentito il Consiglio di Stato.

Art 19.

Incameramento della cauzione o risarcimento dei danni

Nei casi previsti dalla presente convenzione nei quali si faccia luogo alla dichiarazione di decadenza od all'annullamento della convenzione stessa, la cauzione verrà incamerata e la Società sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni che nei casi suddetti possano derivare all'Erario.

Art 20.

Cauzione

All'atto della stipulazione della presente convenzione, la Società dovrà prestare una cauzione corrispondente al 20 % dell'ammontare, in ragione d'anno della sovvenzione

La cauzione dovrà essere prestata in titoli di Stato oppure mediante fidejussione di un istituto di credito di diritto pubblico o di banche di interesse nazionale ovvero costituendo ipoteca di primo grado su una o più navi di proprietà della Società, le quali dovranno essere a tal fine assicurate presso una Compagnia italiana di assicurazione, accettata dal Ministero della marina mercantile, per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione La relativa polizza dovrà essere girata a favore del Ministero stesso La cauzione è vincolata a garanzia degli obblighi assunti e delle responsabilità in cui siano incorse la Società o le persone per cui essa è tenuta a rispondere civilmente

La cauzione serve inoltre a garantire il pagamento delle penali o delle multe inflitte che non fossero pagate dalla Società e non potessero essere prelevate dalla sovvenzione

In questo caso si provvederà nei modi di legge a prelevare le somme della cauzione, la quale dovrà essere reintegrata entro dieci giorni dalla data del decreto Non avvenendo ciò, la Società si intenderà decaduta per sua colpa dalla concessione, con le conseguenze previste nella presente convenzione per i casi di decadenza.

Art 21.

Casi di guerra

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra potenza o fra potenze estere che comporti modifiche alle linee contemplate dalla presente convenzione o alle loro condizioni di esercizio, la convenzione stessa sarà riveduta in relazione alle anzidette modifiche

Art 22.

Risoluzione di controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione e dell'annesso capitolato, per le quali non fosse specificatamente provveduto, saranno decise da un Collegio arbitrale che si riunirà in Roma e che sarà composto di tre membri, dei quali uno nominato dal Ministero della marina mercantile, uno dalla Società ed il terzo nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto di accordo dal presidente del Consiglio di Stato

La decisione del Collegio arbitrale non è soggetta ad appello o a ricorso per cassazione

Art 23

Sovvenzione per linee

Con decreto del Ministero della marina mercantile, la sovvenzione annua stabilita dall'art 2 della presente convenzione sarà ripartita fra le singole linee indicate nell allegato 1.

Ai fini della ripartizione della sovvenzione è stabilito per ciascuna delle linee indicate nel predetto allegato il seguente numero di viaggi da effettuarsi nell'anno finanziario

a) fino al 30 giugno 1958

LINEA 1	52	viaggi
» 2	312	»
» 3	104	»
» 4 Itinerario *A*	52	»
» 4 » *B*	52	»
» 5	13	»
» 6	104	»

b) dal 1° luglio 1958:

LINEA C/1		52	viaggi
» C/2	andata	312	»
	ritorno	260	»
» C/3		52	»
» C/4		156	»
» C/5		52	»
» C/6		104	»
» C/7		13	»
» C/8	andata	208	»
	ritorno	156	»
» C/9		104	»

Per gli eventuali viaggi che, in applicazione della periodicità indicata per ciascuna linea nell'allegato 1 risulteranno effettuati in più del numero sopra stabilito, oppure, per quelli eseguiti in più per esigenze di traffico, e preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, sarà corrisposta la normale sovvenzione fino ad esaurimento della somma prevista dall'art 2 della presente convenzione Per tutti gli altri viaggi che risulteranno eseguiti in più per esigenze di traffico e che saranno stati preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, verrà effettuato il solo rimborso delle spese vive di esercizio, detratti gli introiti

Art 24

La presente convenzione — che sostituisce a tutti gli effetti ogni altra precedente convenzione stipulata per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale delle isole Eolie — mentre vincola la Società fin dal momento della sua sottoscrizione, non impegna il Ministero della marina mercantile finchè non sia stata approvata nelle forme prescritte.

Roma, addì 30 aprile 1958

p *il Ministero della marina mercantile*
SILVIO TRANCHINI

p. *la «Navisarma» società per azioni*
E MAJOLINO

ALLEGATO 1
(Art 1 della convenzione)

ISOLE EOLIE

Elenco delle linee, degli itinerari, delle periodicità e delle velocità di esercizio

a) fino al 30 giugno 1958

LINEA 1 - *Itinerario* Messina - Milazzo - Lipari - Canneto - Acquacalda S Marina Salina Lingua Rinella Malfa - Panarea - Ginestra - Stromboli Napoli e viceversa,
Periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre,
Periodicità: settimanale,
Migliatico per viaggio (andata e ritorno) miglia 466,
Totale annuo per 52 viaggi miglia 24232,
Velocità di esercizio miglia 14

LINEA 2 - *Itinerario*· Milazzo - Lipari - Canneto - Acquacalda - S Marina Salina - Malfa o Rinella e viceversa, con approdo cinque volte ogni settimana nei due sensi a Vulcano,
Periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre,
Periodicità 6 volte la settimana,
Migliatico per viaggio (andata e ritorno) miglia 76 5;
Totale annuo per 312 viaggi miglia 23868,
Velocità di esercizio. miglia 14

LINEA 3 - *Itinerario*· Lipari - Canneto - Panarea - Ginestra - Stromboli e viceversa,
Periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre,
Periodicità. bisettimanale,
Migliatico· per viaggio (andata e ritorno)· miglia 57;
Totale annuo per 104 viaggi miglia 5928;
Velocità di esercizio· miglia 14

LINEA 4 - *Itinerario A* Milazzo - Lipari - Canneto - Acquacalda - S Marina Salina - Lingua - Rinella - Filicudi Porto - Pecorini - Alicudi - Pecorini - Filicudi Porto - Rinella - Lipari - Canneto - Acquacalda - S Marina Salina - Malfa - Pollara - Filicudi Porto - Pecorini - Alicudi - Pecorini - Filicudi - Porto - Pollara - Malfa - S Marina Salina - Acquacalda - Canneto - Lipari - Messina,

Periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre;
Periodicità settimanale,
Migliatico per viaggio: miglia 210,
Totale annuo per 52 viaggi miglia 10920,
Velocità di esercizio. miglia 14
Itinerario B
Messina - Lipari - Filicudi Porto - Pecorini - Alicudi Pecorini - Filicudi Porto - Lipari - Milazzo,
Periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre;
Periodicità settimanale;
Migliatico· per viaggio miglia 133 5;
Totale annuo per 52 viaggi· miglia 6942,
Velocità di esercizio miglia 14
Migliatico complessivo annuo miglia 17862.

LINEA 5 - *Itinerario* Messina - Lipari - Panarea - Stromboli e ritorno Periodo di esercizio. dal 1° luglio al 30 settembre,
Periodicità settimanale,
Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 133;
Totale annuo per 13 viaggi miglia 1729;
Velocità di esercizio miglia 14

LINEA 6 - *Itinerario* Lipari - Vulcano Porto - Vulcano Celso e ritorno,
Periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre;
Periodicità bisettimanale,
Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 18;
Totale annuo per 104 viaggi miglia 1872;
Velocità di esercizio miglia 14.

b) dal 1° luglio 1958·

LINEA C/1 - *Itinerario*· Messina - Milazzo - Lipari - Canneto - S Marina Salina - Panarea - Ginestra - Stromboli - Napoli e viceversa,
Periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre;
Periodicità settimanale,
Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 450;
Totale annuo per 52 viaggi· miglia 23400;
Velocità di esercizio nodi 14

LINEA C/2 - *Itinerario* Milazzo - Vulcano - Lipari - S. Marina Salina - Rinella o Malfa e viceversa;
Periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre,
Periodicità. 6 volte la settimana in andata e 5 volte in ritorno,
Migliatico per viaggio: in andata miglia 34, in ritorno miglia 34,
Totale annuo per 312 viaggi di andata e per 260 di ritorno miglia 19 448,
Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA C/3 - *Itinerario*· Milazzo - Lipari - S. Marina Salina - Malfa o Pollara - Lipari - Milazzo;
Periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre;
Periodicità: settimanale,
Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 72;
Totale annuo per 52 viaggi· miglia 3744;
Velocità di esercizio· nodi 14.

LINEA C/4 - *Itinerario* S Marina Salina - Panarea - Ginostra - Stromboli - Ginostra - Panarea - S. Marina Salina - Lipari,
Periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre,
Periodicità trisettimanale,
Migliatico per viaggio (andata e ritorno)· 66;
Totale annuo per 156 viaggi miglia 10 296,
Velocità di esercizio nodi 14

LINEA C/5 - *Itinerario* Messina - Lipari - Rinella - Filicudi Porto - Pecorini - Alicudi e viceversa,
Periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre;
Periodicità settimanale,
Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 155;
Totale annuo per 52 viaggi miglia 8060,
Velocità di esercizio nodi 14

LINEA C/6 - *Itinerario* Lipari - Rinella - Filicudi Porto - Filicudi Pecorini - Alicudi - Filicudi Pecorini - Filicudi Porto - Rinella,
Periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre;
Periodicità. bisettimanale,
Migliatico per viaggio (andata e ritorno) miglia 61,5;
Totale annuo per 104 viaggi miglia 6396,
Velocità di esercizio nodi 14.

LINEA C/7 - *Itinerario* Messina - Lipari - S Marina Salina - Panarea - Stromboli e viceversa,
Periodo di esercizio dal 1° luglio al 30 settembre;
Periodicità settimanale,
Migliatico per viaggio (andata e ritorno)· miglia 158;
Totale annuo per 13 viaggi miglia 2054,
Velocità di esercizio nodi 14.

LINEA C/8 - *Itinerario* Lipari - Milazzo e viceversa;
Periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre;
Periodicità 4 volte la settimana in andata e 3 volte in ritorno,
Migliatico per viaggio in andata miglia 22, in ritorno miglia 22,
Totale annuo per 208 viaggi di andata e 156 viaggi di ritorno: miglia 8008,
Velocità di esercizio nodi 14

LINEA C/9 - *Itinerario* Lipari - Vulcano Celso - Milazzo - Lipari;
Periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre,
Periodicità· bisettimanale,
Migliatico per viaggio (andata e ritorno)· miglia 46,5;
Totale annuo per 104 viaggi miglia 4836,
Velocità di esercizio nodi 14.

Navi assegnate alle linee

a) fino al 30 giugno 1958:

LINEA 1 e 5: una nave della stazza lorda minima di circa T. 1000 e 12 miglia di velocità, fino al 14 settembre 1956 successivamente una nave della stazza lorda minima di 1400 tonnellate e 14 miglia di velocità

LINEA 2: una nave della stazza lorda minima di 700 tonnellate e 12 miglia di velocità, con facoltà, fino al 31 dicembre 1957, di eseguire uno dei viaggi settimanali con una nave della stazza lorda minima di 382 tonnellate

LINEA 3-4-6: una nave della stazza lorda minima di 382 tonnellate e 12 miglia di velocità

b) dal 1° luglio 1958:

LINEA C/1 - C/7 - una nave della stazza lorda minima di 1400 tonnellate.

LINEA C/2 - C/3- C/4 - C/5 - C/6 - C/8 - C/9 - due navi della stazza lorda unitaria minima di 700 tonnellate e 12 miglia velocità fino al 31 dicembre 1961
successivamente una nave della stazza lorda minima di 700 tonnellate e 12 miglia di velocità ed una nave di nuova e recente costruzione della stazza lorda minima di 600 tonnellate e 14 miglia di velocità.

Roma, addì 30 aprile 1958

p. il Ministro della marina mercantile
SILVIO TRANCHINI

p la « Navisarma » società per azioni
E. MAJOLINO

ALLEGATO 2
(Art. 1 della convenzione)

CAPITOLATO

Esecuzione dei viaggi - Itinerari ed orari

Art 1

I servizi da eseguire sono indicati nella tabella annessa alla convenzione.

Art 2

Gli orari delle linee verranno determinati dal Ministero della marina mercantile, sentita la Società, e potranno essere in egual modo variati

Per ragioni di pubblico interesse, le partenze potranno essere ritardate o anticipate per disposizioni del Ministero della marina mercantile o della autorità marittima locale, senza che per tale fatto possa essere richiesto alcun compenso dalla Società nei confronti dello Stato o indennizzo da parte di terzi nei confronti della Società o dello Stato Dei ritardi verificatisi per causa di forza maggiore sarà giudice l'autorità marittima locale.

In caso di ritardo nella traversata l'autorità marittima locale avrà facoltà di abbreviare il tempo di sosta nei diversi porti di approdo, riducendolo allo stretto necessario ed i comandanti avranno l'obbligo di aumentare la velocità nei limiti della riserva per ricuperare il ritardo esistente alla partenza o verificatosi durante il viaggio.

Le ore di arrivo e di partenza nei singoli approdi debbono riferirsi al momento in cui le navi attraccano alla banchina, pronte all'imbarco e allo sbarco dei passeggeri, della posta e delle merci ed a quello in cui se ne discostano. Nelle località in cui tali operazioni non possono compiersi alla banchina si avrà riguardo al momento in cui la nave è pronta ad eseguirle ovvero al momento in cui essa lascia l'ancoraggio.

Art. 3.

I viaggi dovranno essere eseguiti con la velocità normale indicata per le rispettive linee, salvo i casi in cui tale velocità debba essere superata come previsto nel precedente articolo.

Per velocità normale si intende quella che le navi debbono mantenere in circostanze normali di navigazione. In base a detta velocità saranno stabiliti gli orari delle linee.

Art. 4.

Nessuna variazione potrà essere apportata dalla Società agli itinerari delle linee, se non previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile.

Il Ministero della marina mercantile potrà sopprimere o istituire provvisoriamente o definitivamente approdi, sopprimere uno o più viaggi o parte di essi, sempreché dette variazioni non comportino un incremento di percorrenza tale da richiedere aumento di materiale, fermo restando che non venga aumentato l'onere finanziario dello Stato e salva l'applicazione dell'art. 34.

Il Ministero della marina mercantile potrà altresì disporre *l'esecuzione dei viaggi straordinari, nel qual caso saranno* rimborsate alla Società le sole spese vive di esercizio, detratti gli introiti.

Navi

Art. 5.

Le navi da assegnare alle linee devono essere iscritte alla prima classe del «Registro navale italiano» e devono mantenere tale classificazione per tutta la durata della presente convenzione.

Salvo il disposto dell'art. 7, esse devono avere caratteristiche non inferiori a quelle indicate nella tabella di cui allo art. 1 e il loro numero dovrà essere per ciascuna linea tale che si possa provvedere in ogni momento alla regolare ed esatta esecuzione del servizio.

Inoltre, salvo sempre il disposto dell'art. 7 dette navi devono essere di esclusiva proprietà della Società.

La Società è tenuta, sotto pena di decadenza della concessione, ad immettere in servizio le navi di nuova o recente costruzione entro i termini stabiliti dall'art. 9 della convenzione.

La Società ha inoltre l'obbligo di assicurare presso compagnie italiane tutte le navi assegnate al servizio.

Salvo speciale autorizzazione del Ministero della marina mercantile, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, le navi che abbiano raggiunto l'età di 25 anni dovranno essere sostituite.

La Società dovrà impiantare e mantenere in efficienza, sulle navi di nuova o recente costruzione da adibire alle linee picchi di carico nel numero e della potenzialità che saranno stabiliti dal Ministero della marina mercantile in relazione alle esigenze dei servizi da eseguire.

Art. 6.

La Società indicherà al Ministero della marina mercantile le linee alle quali intende destinare le singole navi, queste non potranno essere distolte dalle linee cui sono state assegnate e non potranno essere sostituite con altre senza l'autorizzazione del predetto Ministero. A tale effetto i verbali di visita indicheranno tutte le linee alle quali una nave potrà essere assegnata.

La Società non è esonerata in alcun caso dall'obbligo di disimpegnare il servizio nei modi stabiliti, neppure se non possa disporre, per causa di forza maggiore o di riparazione, di parte del materiale assegnato ad una linea.

Qualora una nave si perdesse, la Società dovrà provvedere provvisoriamente al servizio con altra nave, anche se non rispondente pienamente alle condizioni stabilite, ed avrà l'obbligo di sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse nel termine che sarà fissato dal Ministero della marina mercantile.

Art. 7.

Il Ministero della marina mecantile ha facoltà insindacabile di autorizzare la Società ad assegnare temporaneamente alle linee navi non corrispondenti alle condizioni stabilite, prendendole, ove occorra, a noleggio.

In tali casi la sovvenzione complessiva attribuita alla linea sarà ridotta proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$S1 = S - (a + b)$$

in cui

$S1$ rappresenta la sovvenzione ridotta

S rappresenta la sovvenzione normale

a rappresenta la ritenuta per deficienza di velocità

b rappresenta la ritenuta per deficienza di tonnellaggio

$$a = S - \left[\frac{S}{2} + \frac{S}{2}\left(\frac{V1}{V}\right)^3\right]$$

$$b = S - \left[0,65\, S + 0,35\, S\, \frac{T1}{T}\right]$$

nelle quali

$V1$ rappresenta la velocità effettiva

V rappresenta la velocità prescritta

$T1$ rappresenta il tonnellaggio effettivo

T rappresenta il tonnellaggio prescritto, ridotto della percentuale di tolleranza di cui appresso.

La riduzione della sovvenzione verrà calcolata per viaggio e sarà effettuata previa tolleranza del 10% nei riguardi delle deficienze di tonnellaggio.

Limitatamente al periodo di tempo stabilito dall'allegato 1 alla convenzione per l'impiego sulle singole linee di navi usate aventi caratteristiche inferiori a quelle stabilite per l'esercizio delle linee stesse, non saranno effettuate le ritenute sopra previste per deficienza di velocità o di tonnellaggio, pur non possedendo dette navi i requisiti richiesti.

Art. 8.

Le navi nuove che la Società ha l'obbligo di destinare ai servizi devono essere costruite nei cantieri italiani.

I piani delle navi di nuova costruzionee quelli dei loro apparati motori e gli schemi dei relativi contratti di costruzione dovranno essere presentati al Ministero della marina mercantile per l'approvazione.

I piani comprenderanno generalmente:

a) la veduta esterna longitudinale della nave,
b) i piani dei ponti,
c) la sezione longitudinale,
d) qualche sezione trasversale, tra cui la sezione maestra;
e) i piani di compartimentazione,
f) il piano delle capacità;
g) la scala di solidità o documento equivalente,
h) il disegno di massima dell'apparato propulsore,
i) la specifica generale,
l) la descrizione degli impianti antincendio, dei mezzi di salvataggio, nonché del numero, ubicazione e portata dei picchi di carico, in relazione alle caratteristiche della nave ed ai servizi ai quali essa dovrà essere destinata.

E' in facoltà del Ministero della marina mercantile di esonerare la Società dalla presentazione di qualcuno dei predetti documenti. Per contro il Ministero stesso potrà richiedere qualche altro documento ed in modo particolare le curve di carena ed i calcoli di allagamento, se lo giudicherà opportuno.

Anche nei casi in cui potessero adibirsi ai servizi navi usate da acquistare a tale scopo, la Società dovrà, prima dello acquisto, presentare al Ministero della marina mercantile i piani ed i documenti sopra indicati, salva sempre la facoltà del Ministero, di esonerarla dalla presentazione di taluno dei piani e dei documenti stessi. La Società dovrà inoltre presentare una copia del contratto di acquisto.

La Società dovrà parimenti presentare al Ministero della marina mercantile, per l'approvazione, i piani di modifiche o trasformazioni di qualche importanza, prima di intraprendere i relativi lavori.

Art. 9.

Le navi, sia di nuova costruzione che acquistate, dovranno essere riconosciute idonee al servizio della linea o delle linee cui sono state destinate.

A tal fine prima che una nave sia messa in servizio, una Commissione nominata dal Ministero della marina mercantile procederà:

a) ad una visita generale della nave, a norma del successivo art. 10.

b) ad una prova in mare, a norma del seguente art. **11.**

Anche le navi noleggiate dovranno essere sottoposte ad accertamenti di idoneità che saranno limitati alla visita generale e ad una prova di velocità. La visita della Commissione ministeriale è obbligatoria per quelle navi che, stabilmente adibite al servizio sovvenzionato, siano state assoggettate a radicali riparazioni, ovvero a modifiche o trasformazioni di qualche importanza.

Art. 10.

Fermi restando la vigilanza e gli accertamenti di competenza del Registro italiano navale o l'esercizio delle funzioni spettanti alle autorità marittime locali, la visita generale di cui all'articolo precedente avrà lo scopo di verificare che la nave corrisponda alle speciali prescrizioni della convenzione e del presente capitolato o alle disposizioni date dal Ministero della marina mercantile nell'approvare sia i piani di costruzione delle navi stesse e dei loro apparati motore ed i relativi contratti sia i piani di modifica o di trasformazione.

La visita procederà secondo le norme che verranno stabilite dal Ministero.

La Commissione accerterà inoltre che le sistemazioni per i passeggeri ed i servizi annessi risultino, nel loro complesso, improntati, in relazione alle caratteristiche delle varie linee, a criteri di praticità e modernità ed in particolare che gli alloggi ed i relativi accessori rispondano come spazio, arredamento e ventilazione ai necessari requisiti di comodità, efficienza ed igiene.

Nei riguardi delle sistemazioni per gli ufficiali e gli equipaggi dovranno essere applicate le prescrizioni della legge 16 giugno 1939, n. 1045, riguardanti le condizioni per l'igiene e l'abitabilità dei locali destinati agli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.

La Commissione esprimerà il suo giudizio sull'allestimento in genere e sul grado di rifinitura delle navi sottoposte a visita.

All'atto della visita la Società presenterà alla Commissione i risultati degli accertamenti di stabilità eseguiti dal Registro italiano navale dopo ultimati i lavori e il Ministero della marina mercantile emanerà in conseguenza le norme da eseguire nell'ordinario servizio per quanto si riferisce allo zavorramento della nave, alla chiusura dei portellini, ecc.

Art. 11.

Per le navi di nuova o recente costruzione la prova in mare, da effettuarsi con mare calmo o leggermente mosso, dovrà avere la durata di nove ore consecutive, delle quali sei ad una velocità media superiore del 10% a quella stabilita per l'esercizio delle singole linee nella tabella di cui all'art. 1 della convenzione, e tre a quest'ultima velocità.;

Per la determinazione della velocità, le navi con carico pari alla metà della loro portata lorda percorreranno nei due sensi, per almeno tre volte successive, una base scelta tra quelle misurate a cura dell'Istituto idrografico della marina militare. Durante tale prova verranno accertate le condizioni di governo, le qualità manovriere e di navigabilità, nonchè l'esistenza o meno di vibrazioni e di fumo dipendente da imperfetta combustione.

Durante le tre ore di prova alla velocità di esercizio verrà determinato il consumo di combustibile.

La Commissione avrà facoltà di accertarsi del funzionamento di qualche meccanismo ausiliario e potrà espletare ogni altro accertamento da essa ritenuto necessario.

Di queste prove verrà redatto processo verbale che sarà firmato oltre che dalla Commissione anche da un delegato della Società.

Art. 12.

Il Ministero della marina mercantile potrà eccezionalmente consentire che la visita e le prove indicate negli articoli precedenti siano eseguite anche successivamente all'entrata in servizio delle navi, quando ciò sia ritenuto necessario per non ritardare o interrompere l'esercizio di una linea e purchè l'autorità marittima abbia accertato che le navi siano in perfette condizioni di navigabilità.

Art. 13.

Il Ministero della marina mercantile potrà inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ed in ogni caso almeno ogni biennio, far procedere ad una visita sommaria e occorrendo, anche a visita straordinaria, delle navi, per accertare se le medesime mantengano sempre tutti i requisiti necessari alla regolarità del servizio, alla sicurezza della navigazione ed alle esigenze del trasporto della posta, dei passeggeri, delle merci e del bestiame.

Risultando dalle visite che taluna nave non soddisfi alle condizioni suaccennate od a quelle fissate per i trasporti suddetti dagli ordinamenti marittimi al momento della visita, la Società dovrà, nel termine che le verrà assegnato, eseguire i lavori necessari per mettere la nave nelle condizioni stabilite, ovvero provvedere a sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse; e ciò senza pregiudizio della regolare esecuzione del servizio e ferma restando la responsabilità che la Società possa avere incontrato per ritardi e inconvenienti verificatisi.

Ricevimento, custodia, trasporto e consegna degli effetti postali.

Art. 14.

La Società ha l'obbligo del trasporto gratuito regolare e completo di tutti gli effetti postali descritti nei fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari dalla Repubblica o ad essa destinati, siano originari da Stati esteri o a questi destinati.

Sotto la denominazione di effetto si intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore ai kg. 20. Qualora peraltro lo spazio occupato dai pacchi superasse il 3 % del volume delle stive della nave per l'eccedenza l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni corrisponderà alla Società un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Ministero della marina mercantile.

La Società avrà pure l'obbligo di trasportare gratuitamente gli oggetti e le provviste riferentesi ai servizi postali, telegrafici e telefonici dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nel limite dell'1 % della portata lorda di ciascuna nave in ciascun viaggio.

Art. 15.

La Società dovrà destinare su ogni nave un locale adatto, lontano dalla macchina e ben protetto, per collocarvi gli effetti; questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia degli effetti affidata al comandante della nave sotto la sua responsabilità.

Qualora l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni chiedesse di destinare a bordo per il servizio degli effetti uno o due impiegati ed uno o due commessi, la Società sarà in obbligo di assegnare apposito e sufficiente locale sopra coperta, in luogo centrale e prossimo al punto di carico e scarico degli effetti, corredato di panche, tavoli e casellari adatti per lo svolgimento delle operazioni postali In tale ambiente, ove occorra, saranno collocate le cuccette abbattibili per gli impiegati ed i commessi. Questo locale dovrà essere mantenuto pulito ed illuminato a spese della Società. Agli impiegati ed ai commessi dovrà essere corrisposto, quando ne sia il caso, il vitto, contro pagamento del valore della panatica, rispettivamente degli ufficiali e dei sottufficiali di bordo.

Art. 16.

La Società dovrà far ritirare gli effetti dagli uffici postali al porto o dalle capitanerie, dagli uffici di porto, dalle dogane, ovvero in difetto di tali uffici, dagli agenti incaricati di trasportare gli effetti stessi allo scalo d'imbarco.

La Società dovrà ugualmente operare le consegne degli effetti in arrivo agli uffici o agli agenti di cui al comma precedente.

La consegna ed il ricevimento degli effetti potranno effettuarsi, a richiesta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche presso le agenzie della Società.

Il trasporto degli effetti da terra a bordo e viceversa sarà a carico della Società, la quale dovrà adottare le misure necessarie affinchè le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo di avaria e di perdita di tempo.

Art. 17.

Per la consegna ed il ricevimento degli effetti la Società si uniformerà alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni allo scopo di accertare il numero e la natura degli effetti per la conseguente responsabilità. Le operazioni di sbarco degli effetti dovranno precedere qualsiasi altra operazione e dovranno effettuarsi non appena le navi siano ormeggiate.

Art. 18.

I proventi delle tasse delle corrispondenze e dei pacchi e del loro trasporto saranno devoluti interamente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze all'infuori di quelle regolarmente consegnate dagli uffici postali indicati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di quelle che saranno immesse nella cassetta mobile dell'impostazione delle lettere, di cui ciascuna nave sarà provveduta a cura della Società.

Ad ogni scalo della nave, il comandante dovrà far vuotare, sotto la sua responsabilità, la cassetta di bordo, farne estrarre le corrispondenze indirizzate in quella località o che possono utilmente essere date in transito ai rispettivi uffici di posta e lasciare nella cassetta le rimanenti. Al termine della corsa il comandante dovrà inviare all'ufficio di posta locale le corrispondenze tuttora esistenti nella cassetta, ovunque indirizzate. In entrambi i casi, l'invio delle corrispondenze agli uffici sarà fatto in buste modello 146-A, le quali saranno consegnate insieme con gli altri dispacci.

Qualunque contravvenzione alle leggi postali da parte della Società o dei suoi dipendenti sarà punita a norma di dette leggi.

I comandanti delle navi o persona da essi delegata saranno inoltre tenuti allo smercio dei francobolli, dei biglietti e delle cartoline postali.

Potrà richiedersi alla Società che siano tenute esposte nelle agenzie cassette mobili di impostazione, con l'obbligo alle agenzie stesse di estrarne le corrispondenze e di curarne la consegna ai comandanti delle navi.

Saranno affissi a bordo, nei luoghi ritenuti più adatti, in modo che i viaggiatori possano prenderne visione, degli avvisi, stampati a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, relativi all'interdizione del trasporto delle corrispondenze.

La Società, tuttavia, potrà trasportare con esenzione dalle tasse postali le lettere ed i pieghi concernenti esclusivamente l'amministrazione delle linee da essa esercitate, nonchè quelli relativi al servizio comulativo.

Tuttavia l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in caso di sospetto di frode, avrà la facoltà di richiedere l'apertura della corrispondenza per verificare se il contenuto della medesima sia effettivamente nei limiti delle concessioni suindicate.

Art. 19

La Società sarà responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni derivanti all'Amministrazione dello Stato dalle perdite, manomissione e avarie degli effetti ad essa affidati.

Tariffe e condizioni di trasporto dei passeggeri, delle merci del bestiame e dei valori

Art. 20

La Società è obbligata al trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame (quando questo sia ammesso) e dei valori *per tutti gli scali toccati dalle sue navi, sotto l'osservanza* delle tariffe e delle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Allo scopo di facilitare tali trasporti la Società dovrà designare in tutti i luoghi di approdo, un proprio agente.

Il Ministero della marina mercantile provvederà quando sia possibile, perchè in ciascuno scalo, nei porti nazionali, venga assegnato alle navi postali un determinato accosto, in modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti nel miglior modo possibile l'imbarco e lo sbarco degli effetti postali, dei viaggiatori e delle merci.

Art. 21

All'inizio del servizio le tariffe da applicare per il trasporto dei passeggeri, del bestiame e dei valori non potranno superare i seguenti limiti:

a) passeggeri:

per i passeggeri di classe L. 7,20 per passeggero/chilometro,

per i passeggeri di ponte L. 3,60 per passeggero/chilometro.

Nel caso in cui si ritenga opportuno distinguere i passeggeri in tre classi, la tariffa della classe intermedia sarà di L. 5,40 per passeggero/chilometro.

Potranno essere istituiti sulle navi posti di lusso con aumento fino al 20 % sul prezzo fissato per i passeggeri di classe. Il numero dei posti di lusso non potrà eccedere il 15 % del numero totale dei posti di classe.

I ragazzi di età inferiore ai 4 anni saranno esenti da qualsiasi pagamento (vitto escluso); quelli dai 4 ai 14 anni non compiuti pagheranno metà tariffa.

Ogni passeggero avrà diritto di portare con sè gratuitamente kg. 30 di bagaglio a mano.

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, per il trasporto dei passeggeri sulle linee di carattere turistico di seguito elencate e su quelle che venissero *successivamente attivate verranno applicate tariffe* speciali, il cui limite massimo all'inizio del servizio non potrà essere superiore a 15 lire per passeggero/chilometro. Hanno carattere turistico fino al 30 giugno 1958 la linea n. 5 (Messina-Lipari-Panarea-Stromboli e viceversa) e dal 1° luglio 1958 la linea C/7 (Messina-Lipari-S. Marina Salina-Panarea-Stromboli e viceversa);

b) merci:

per qualsiasi percorso delle linee, L. 170 per quintale.

L'importo minimo di ogni spedizione sarà di L. 200. Le frazioni di quintale fino a kg. 50 e quelle superiori ai kg. 50 saranno calcolate rispettivamente per mezzo quintale e per un quintale intero.

Per le merci voluminose sarà applicato un aumento del 50 e del 100 % a seconda che la merce sia di peso inferiore rispettivamente a 250 e a kg. 150 per metro cubo.

La tariffa non comprende i diritti di imbarco, stivaggio, disistivaggio e sbarco.

Gli speditori dovranno consegnare le merci sotto paranco.

Lo stivaggio, il disistivaggio, l'imbarco e lo sbarco delle merci saranno fatti a cura della Società, la quale non potrà, per tali operazioni, applicare tariffe superiori a quelle che saranno determinate dalle autorità competenti;

c) bestiame:

prima classe - per capo L. 1080,
seconda classe - per capo L. 720,
terza classe - per capo L. 180,
quarta classe - per capo L. 90.

Appartengono alla prima classe: cavalli, muli, buoi, tori, vacche e vitelli;

alla seconda classe: asini, muletti, puledri, piccoli vitellini e porci;

alla terza classe: montoni, capre e pecore;

alla quarta classe: capretti, agnelli e porcellini da latte.

Il nolo per l'uso del box non è compreso nei prezzi suddetti.

Le modificazioni alla classificazione suindicata saranno determinate dal Ministero della marina mercantile, sentita la Società;

d) valori:

in aggiunta al nolo di tariffa relativo ad un quintale di merce ordinaria, L. 3 per ogni 1000 lire indivisibili, con un massimo di L. 5000.

Art. 22

La Società dovrà provvedere perchè ad ogni approdo possano essere caricate le merci pronte per l'imbarco, a tale scopo dovrà lasciare a *bordo per i singoli scali uno spazio* proporzionale alla media del rispettivo movimento commerciale, in base a quanto sarà stabilito dal Ministero della marina mercantile.

Quando per fatto proprio non adempisse a tale obbligo, la Società sarà tenuta ad eseguire il trasporto nel viaggio successivo, a meno che lo speditore non abbia provveduto nel frattempo in altro modo.

Nell'uno e nell'altro caso la Società dovrà rimborsare la spesa di sosta della merce. Quando la merce impegnata non fosse presentata per l'imbarco, la Società avrà diritto al 50 % del nolo.

Art. 23

In caso di calamità pubblica, il Ministero della marina mercantile potrà ordinare per i generi alimentari di prima necessità una temporanea riduzione di tariffe entro i limiti del 50 % delle tariffe normali, senza che la Società abbia diritto ad alcun compenso.

Art. 24

Il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello del tesoro e sentita la Società, potrà variare le tariffe di cui all'art. 21 del presente capitolato, quando lo ritenesse opportuno in relazione alle mutate condizioni dei traffici e dell'economia nazionale.

Il Ministero della marina mercantile potrà disporre riduzioni di tariffe anche nel caso di mancato assenso della Società, d'intesa con il Ministero del tesoro e sentito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile.

Allo stesso modo il Ministero suddetto potrà modificare le norme e le condizioni di trasporto ogni qualvolta ciò fosse ritenuto opportuno per armonizzarle con le leggi, le consuetudini e le esigenze dei trasporti.

Le variazioni alle tariffe e le modificazioni alle norme e alle condizioni di trasporto, devono essere portate a conoscenza del pubblico a cura della Società 15 giorni prima della loro entrata in vigore.

Art. 25.

La sorveglianza sull'applicazione delle tariffe viene esercitata dal Ministero della marina mercantile, il quale vigilerà che la Società non accordi sulla stessa linea ribassi a vantaggio di singoli porti o di singoli speditori.

Al Ministero stesso spetterà la definizione delle eventuali contestazioni fra la Società e gli speditori, caricatori ed altri terzi interessati; le decisioni del Ministero della marina mercantile non sono appellabili dinanzi al Collegio degli arbitri di cui alla convenzione e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.

Servizio cumulativo.

Art. 26.

Qualora il Ministero della marina mercantile ravvisasse l'opportunità, la Società sarà tenuta ad attuare, per il trasporto dei passeggeri dei bagagli e delle merci, il servizio cumulativo con le ferrovie, e con gli altri concessionari di servizi marittimi sovvenzionati e, possibilmente, con altre imprese italiane di navigazione marittima o fluviale, mediante unico contratto di trasporto e, ove ne sia riconosciuta la convenienza delle Amministrazioni vettrici, adottando tariffe con prezzi globali determinati sulla base delle tariffe proprie a ciascuna Amministrazione.

Il trasporto delle merci e dei bagagli delle stazioni ferroviarie dei porti di transito a bordo e viceversa, sarà fatto a cura della Società, verso quel compenso che sarà stabilito dalle autorità competenti locali. Le norme e le condizioni per i trasporti in servizio cumulativo tra la Società e le ferrovie o tra la Società e qualsiasi altra impresa di navigazione dovranno essere sottoposte all'approvazione del Mnistero della marina mercantile.

La Società avrà l'obbligo di costruire nei porti di transito, quando sia possibile, appositi capannoni per le operazioni del servizio cumulativo.

Facilitazioni di viaggio e trasporti per conto dello Stato

Art. 27.

La Società dovrà concedere:

a) il viaggio gratuito in prima classe, escluso il vitto, il letto ed eventuali diritti agli onorevoli deputati e senatori ed agli ex deputati ed ex senatori con almeno tre legislature e 10 anni completi di esercizio;

b) tre viaggi gratuiti l'anno (vitto, letto e diritti esclusi) alle famiglie degli onorevoli deputati e senatori, con le norme che verranno stabilite dal Ministero della marina mercantile.

La Società dovrà inoltre concedere il viaggio gratuito in terza classe:

1) ai nazionali indigenti residenti all'estero e provenienti da altre linee che rimpatrino per prestare servizio militare o per altri motivi su richiesta delle autorità consolari, ed a quelli che ritornino alla loro residenza dopo aver prestato servizio militare, su richiesta dell'autorità militare, in numero non superiore a quattro posti per ogni viaggio di andata e ritorno;

2) ai marinai italiani naufraghi, provenienti da altre linee, rimpatrianti su richiesta delle autorità consolari, in numero non superiore a dieci posti;

3) agli accompagnatori dei ciechi di guerra;

4) ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente rimasti orfani a causa di guerra (Opera nazionale orfani di guerra) e loro accompagnatori.

La Società dovrà inoltre concedere la riduzione del 70 % sulle tariffe normali, escluso il vitto, ai cittadini che viaggino per prendere parte alle elezioni politiche.

Il prezzo del vitto per i passeggeri di cui ai numeri 1) e 2) sarà stabilito dal Ministero della marina mercantile e sarà pagato dall'autorità che ha fatto la richiesta nei casi contemplati al n. 1) e dal Ministero anzidetto nel caso contemplato al n. 2).

Art. 28.

La Società dovrà concedere la riduzione del 30 % sulle tariffe normali, escluso il vitto ed il letto:

1) agli impiegati dello Stato ed alle loro famiglie;

2) agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi militari dello Stato ed alle rispettive famiglie;

3) ai militari di truppa;

4) agli allievi degli istituti nautici;

5) ai pensionati dello Stato ed alle loro famiglie (tre viaggi all'anno individuali di andata e ritorno);

6) alle comitive di operai o agricoltori e alle loro famiglie;

7) alle persone di servizio degli onorevoli deputati e senatori;

8) ai militari ed agli invalidi di guerra, con le norme che saranno stabilite dal Ministero della marina mercantile;

9) ai partecipanti ai congressi, alle fiere ed alle esposizioni;

10) ai ciechi in viaggio per ragioni di lavoro, studi o cura e ai loro accompagnatori; nonchè in mancanza di speciali convenzioni con il Ministero della difesa:

a) ai militari di ogni grado che viaggino isolati a spese dello Stato;

b) ai nazionali residenti all'estero, provenienti da altre linee, che rimpatrino per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

In caso di mobilitazione la Società è obbligata a dare la preferenza all'imbarco a chi è chiamato a prestare servizio militare.

Art. 29.

In mancanza di convenzioni speciali, la Società dovrà concedere per il trasporto di persone viaggianti per servizio dello Stato o di cose di proprietà dello Stato la riduzione del 30 % sulle tariffe normali. La Società dovrà però trasportare gratuitamente, con le norme che saranno stabilite dal Ministero della marina mercantile d'accordo con il Ministero del tesoro, i recipienti di qualsiasi peso e volume contenenti valori dello Stato e i recipienti vuoti di ritorno alle Tesorerie. La consegna ed il ritiro di tali recipienti, siano essi pieni o vuoti, saranno fatti a bordo da parte del personale dell'Amministrazione dello Stato.

A parità di condizioni, le Amministrazioni dello Stato affideranno alla Società i trasporti che possono compiersi sulle linee da essa esercitate.

Sorveglianza dei servizi

Art. 30.

La sorveglianza dei servizi spetta al Ministero della marina mercantile (Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo) ed alle autorità da esso delegate.

I funzionari incaricati del servizio di ispezione avranno diritto di eseguire presso le sedi e le agenzie della Società, nonchè a bordo delle navi, sia durante la sosta nei porti che in navigazione, tutte le indagini che occorresse compiere per accertare l'applicazione delle disposizioni contenute nella convenzione e nel presente capitolato.

A tale scopo i predetti funzionari avranno ampia facoltà di accesso a bordo delle navi e diritto alla libera circolazione sulla linea, con le modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione della marina mercantile.

Statistiche, relazioni annuali e bilanci

Art. 31.

La Società dovrà compilare le statistiche del movimento dei viaggiatori e delle merci per ciascuna delle linee esercitate, con l'indicazione dei diversi introiti e di trasmetterle ogni mese, in doppia copia, al Ministero della marina mercantile, che avrà diritto di controllarne la compilazione. A tale scopo la Società dovrà mettere a disposizione dei funzionari a ciò delegati tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

La Società, alla fine di ogni anno e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetterà in doppia copia, al Ministero della marina mercantile i propri bilanci ed una relazione tecnica ed economica della gestione delle linee, contenente la ripartizione degli introiti e delle spese per ciascuna linea.

L'esposizione dei dati da comprendersi sia nelle statistiche che nella relazione annuale sarà effettuata in base alle direttive del Ministero della marina mercantile.

La liquidazione definitiva della sovvenzione non sarà fatta finchè non saranno stati trasmessi al predetto Ministero i documenti di cui al presente articolo.

Art. 32.

Qualora la Società non adempisse agli obblighi di cui all'art. 31 ovvero ostacolasse le indagini di cui agli articoli 30 e 31, il Ministero della marina mercantile, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di sospendere il pagamento della sovvenzione.

Art 33.

Le spese per indennità di missione al personale incaricato dal Ministero della marina mercantile e quelle in genere connesse con l'esercizio della sorveglianza e delle indagini di cui agli articoli 9, 11, 13, 30 e 31 del presente capitolato saranno a carico della Società ed a tal fine sarà effettuata, in ogni esercizio finanziario e per tutta la durata della convenzione, una ritenuta del due per mille sulla sovvenzione spettante.

Ritenute e penalità

Art. 34.

Per ogni viaggio omesso non sarà corrisposta alla Società la relativa sovvenzione. Se l'omissione non è provocata da causa di forza maggiore o da disposizione del Ministero della marina mercantile, la Società incorrerà inoltre in una multa da Lit. 30 000 a Lit. 150 000, in relazione all'importanza dell'omissione, a giudizio del Ministero della marina mercantile

La mancanza di navi non costituisce causa di forza maggiore.

Qualora il viaggio venisse interrotto per causa di forza maggiore o per disposizione del Ministero della marina mercantile sarà ritenuta la sovvenzione per la persorrenza non eseguita. Quando, invece, il viaggio venisse interrotto per cause non imputabili a forza maggiore, oltre alla ritenuta della sovvenzione corrispondente alla parte di viaggio omessa, sarà applicata una multa proporzionale a quella stabilita per l'omissione del viaggio.

Qualora una nave, senza prova che ciò sia avvenuto per causa di forza maggiore, o senza averne ottenuto autorizzazione dal Ministero della marina mercantile, non approdasse ad uno degli scali prescritti od approdasse ad una località non contemplata nell'itinerario, la Società incorrerà nella multa di Lit 15 000

Per qualunque altra irregolarità non giustificata, la Società incorrerà in una multa da Lit. 15.000 a Lit. 150 000 per viaggio

Qualora i progetti e le specifiche delle navi di nuova costruzione che dovranno entrare in servizio per le date prescritte non fossero presentati per l'approvazione entro i termini stabiliti dall'art 9 della convenzione, la Società sarà sottoposta ad una penalità di Lit 5000 per ogni giorno di ritardo per il primo mese e di Lit. 10 000 al giorno per i seguenti.

Salvo i casi di forza maggiore dimostrata, il ritardo frapposto dalla Società alla messa in linea delle navi di nuova costruzione o alla sostituzione di una nave perduta o disadatta alla navigazione, oltre al termine stabilito, sarà punito con una multa di Lit. 100 per tonnellata di stazza lorda, per ogni giorno di ritardo

Nel caso di inosservanza dell'obbligo della divisa da indossarsi in servizio dai comandanti, dagli ufficiali e dal resto dell'equipaggio, compreso il personale di camera, sarà applicata ogni volta la penalità di Lit. 1500 per il comandante, Lit. 750 per ogni ufficiale e di Lit 250 per ogni altro membro dell'equipaggio, escluso il personale di macchina quando è in servizio.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe non dipendente da errore materiale, la Società, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza tra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare

Le ritenute e le multe saranno applicate dal Ministero della marina mercantile, le quali le determinerà dopo aver sentito le giustificazioni della Società Contro le deliberazioni del Ministero stesso non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Società.

L'ammontare delle ritenute e delle multe sarà prelevato dalle sovvenzioni e sussidiariamente dalla cauzione.

Roma, addì 30 aprile 1958

p. *il Ministro della marina mercantile*
SILVIO TRANCHINI

p *la « Navisarma » società per azioni*
E. MAJOLINO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1958.

Scioglimento del Consiglio comunale di Gallipoli (Lecce).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

La situazione del comune di Gallipoli (Lecce), a causa del preoccupante crescendo del disavanzo del bilancio lamentatosi in questi ultimi anni, ha da tempo, richiamato la più vigile attenzione delle autorità responsabili.

Già nel settembre-ottobre 1953 la gestione amministrativa e contabile dell'Ente fu oggetto di una approfondita ispezione, disposta da questo Ministero; ed altra, accurata e minuziosa, fu compiuta, nel settembre 1956, dal ragioniere capo della prefettura di Lecce Da esse risultarono molteplici e rilevanti inadempienze ed irregolarità che vennero prontamente contestate alle rappresentanze elettive, sia alla precedente come all'attuale, sorta dalle consultazioni del maggio 1956; ma purtroppo senza esito.

Una ulteriore inchiesta venne eseguita, nel maggio 1957, sempre a cura di questo Ministero, da un proprio ispettore generale, il quale, dopo accurati accertamenti svolti a tutti i servizi ed uffici comunali, confermava lo stato di assoluta disorganizzazione e di inefficienza di essi e, nel contempo, non poteva non constatare come gli amministratori in carica, pur avendo ricevuto dai predecessori una eredità non lieve, nulla avessero fatto per dimostrare di essere animati dalla volontà di rimediare alla crisi che travagliava il Comune.

Infatti, pur avendo il prefetto contestato all'Amministrazione, nell'ottobre 1956, le numerose inadempienze ed il lungo elenco di irregolarità rilevate dal ragioniere capo della Prefettura, nell'ispezione del precedente mese di settembre, all'epoca dell'ispezione ministeriale neanche un cenno di assicurazione era pervenuto al riguardo alla Prefettura, mentre veniva constatata la persistenza, in atto, delle inadempienze e delle irregolarità contestate, che, nei loro aspetti più salienti, si riassumevano come appresso:

a) molte aree edificabili, di pertinenza comunale, risultavano da anni alienate o cedute senza che, peraltro, al Comune fossero derivati i corrispondenti vantaggi.

Del pari non era stata curata, a distanza di anni, la definizione di varie altre pendenze relative ad abusive occupazioni ed alienazioni di altri suoli edificatori, con rilevante danno per il Comune che non aveva realizzato le notevoli somme dovute,

b) non era stata curata una razionale ed organica applicazione dell'imposta di famiglia;

c) nessun controllo veniva esercitato sulla gestione delle imposte di consumo, nè era stata curata la revisione del contratto di appalto per la loro riscossione, al fine di conseguire una riduzione sull'aggio di riscossione pattuito con l'I N G I C, nè tanto meno si ottemperava da parte dell'ufficio di ragioneria al regolare esame e controllo dei bollettari delle riscossioni di tali imposte.

Sempre con l'I N G I C., non era stata definita la indebita riscossione dell'aggio contrattuale sui proventi contravvenzionali, nè si era provveduto all'aggiornamento del ruolo per gli abbonamenti obbligatori sui materiali da costruzione;

d) l'elenco dei poveri, del quale più volte era stata segnalata la necessità di una seria revisione, nell'intento di escludere da esso chi non versasse in stato di vera indigenza o chi avesse titolo alla assistenza da parte di enti mutualistici, risultava invece aumentato di 874 iscritti,

e) da parte dell'ufficiale sanitario non veniva espletata attività o ingerenza in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera mancava il registro dei ricoveri, nè esistevano appositi fascicoli per ogni ricovero;

f) malgrado i ripetuti, precedenti inviti e contestazioni, era continuato il più completo disservizio negli uffici municipali, per lo stato di abbandono in cui essi versavano, dovuto anche al completo rilassamento dei vincoli disciplinari nei confronti del personale.

Inoltre, i principali regolamenti comunali non erano stati più aggiornati da epoche remote, pur essendo indifferibile la necessità di una revisione di essi per adeguarli alle mutate ed aumentate esigenze della collettività amministrata; gli inventari dei beni comunali giacevano nell'archivio logori ed incompleti e qualcuno non esisteva addirittura, come quello dei crediti, e, l'altro, dei debiti del Comune

Neppure la trascrizione delle deliberazioni sul registro originario era curata con continuità;

g) la tariffa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, deliberata dal Consiglio comunale nell'ottobre 1952, non risul-

tava approvata, avendo il Comune omesso di uniformarsi al parere espresso dalla Camera di commercio

Le tariffe delle tasse di macellazione e delle pubbliche affissioni, risalenti rispettivamente al 1948 e al 1950, pur essendosi ormai rilevate inadeguate; non risultavano aggiornate,

h) con ordinanza di rinvio emessa il 4 febbraio 1957 in sede di esame del bilancio 1957, la Giunta provinciale amministrativa aveva rivolto invito al Comune a formulare un programma di sistemazione e di risanamento in rapporto alle dissestate condizioni economiche finanziarie della civica azienda, ma, nè in sede di controdeduzioni, ne successivamente, l'Amministrazione aveva ottemperato a tale inderogabile adempimento.

Alla stregua delle suddette risultanze ispettive, e tenuto conto che alle contestazioni rivoltele nell'ottobre 1956, a seguito della precedente ispezione, l'Amministrazione comunale, sebbene più volte sollecitata, non si era curata di controdedurre, il Prefetto di Lecce, allo scopo di porre, in maniera inequivoca e perentoria, gli amministratori di fronte alle proprie precise responsabilità, in data 14 dicembre 1957 provvide a rivolgere all'Amministrazione comunale formale diffida, nella quale procedeva ad un riepilogo di tutti gli addebiti successivamente rilevati e contestati, con invito ad eliminarli entro congrui termini, con l'espressa avvertenza che, in difetto, avrebbe senz'altro proposto lo scioglimento di quel Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Ma neanche tale estremo tentativo ha sortito un qualche apprezzabile effetto, tant'è che, alla stregua di un ennesimo accertamento eseguito «in loco» dal ragioniere capo della Prefettura, è emerso il persistere di tutte le irregolarità e le omissioni di più rilevante importanza.

Si aggiunga ancora che ulteriori, recentissimi eventi hanno addirittura compromesso la funzionalità stessa dell'intero Consiglio comunale, in quanto tre consiglieri della maggioranza sono passati al gruppo di minoranza, talchè è venuta a mutarsi sostanzialmente la fisionomia della compagine consiliare ciò, mentre ha provocato, da un lato, le dimissioni del sindaco, prof Luigi Sansò, ha determinato, dall'altro, la impossibilità di assicurare alla civica azienda un nuovo titolare delle funzioni sindacali, dato che il neo-eletto alla carica, appartenente alla nuova maggioranza formatasi, dopo ben tre successive elezioni (23 - 30 giugno e 14 luglio c a) ha mantenuto fermo il proposito di non assumere le funzioni con una Giunta formata da elementi della vecchia maggioranza — che non hanno ritenuto di dimettersi — di tendenza politica completamente opposta

In conseguenza il Consiglio comunale è venuto a trovarsi in una palese e non superabile situazione di inefficienza di fronte ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione

Tale stato di cose — che d'altronde non ha che pregiudicato in maniera non più rimediabile una situazione già gravemente compromessa — ha costretto il prefetto a ribadire, in termini ormai indifferibili, la necessità, — già a suo tempo prospettata — dello scioglimento di quel Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Ritenuto che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi di legge per l'adozione della cennata misura di rigore, è stato predisposto l'unito schema di decreto, che mi onoro sottoporre alla firma della S. V. Ill ma, col quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Gallipoli e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente, nella persona del vice prefetto dott. Dante La Rocca.

Roma, addì 4 agosto 1958

Il Ministro. TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante i reiterati interventi e la formale diffida da parte del prefetto, il Consiglio comunale di Gallipoli (Lecce) ha persistito nella inadempienza ad obblighi tassativi ed inderogabili, ciò che ha compromesso gravemente la situazione finanziaria, obbiettivamente già difficile, e la funzionalità stessa dell'Azienda comunale;

Considerato, altresì, che il menzionato stato di crisi ha determinato di recente nell'interno dello stesso Consiglio, insanabili conseguenze, provocando, con il passaggio alla minoranza di tre consiglieri della maggioranza, le dimissioni del sindaco, rimasto insostituito, in quanto il neo nominato, dopo tre successive elezioni, ha rifiutato di assumere la carica;

Ritenuto, pertanto, che, nel pubblico interesse, si rende indispensabile far luogo allo scioglimento di quel Consiglio comunale;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gallipoli è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Dante La Rocca è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto, fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1958

GRONCHI

TAMBRONI

(4423)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1958.

Elevazione della sezione dell'Ispettorato del lavoro di Pavia ad Ispettorato provinciale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1955, n. 520, che prevede l'istituzione di Ispettorati provinciali del lavoro in tutti i capoluoghi di Provincia che non siano capoluoghi di Regione;

Visto il proprio decreto 1° ottobre 1953, con il quale è stato istituito a Pavia una sezione dell'Ispettorato regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1958 la sezione dell'Ispettorato del lavoro di Pavia è elevata ad Ispettorato provinciale del lavoro, con circoscrizione comprendente la provincia di Pavia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1958

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1958
Registro n 4 Lavoro e previdenza, foglio n 22 — BARONE

(4398)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica dell'Italia della Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, firmata a New York il 20 giugno 1956.

In base ad autorizzazione concessa con legge 23 marzo 1958, n. 338, è stato effettuato a New York il 28 luglio 1958 il deposito dello strumento di ratifica dell'Italia della Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, firmata a New York il 26 giugno 1956.

Ai sensi dell'art. 14 la suddetta Convenzione entra in vigore per l'Italia il 27 agosto 1958.

All'atto del deposito il Governo italiano, in conformità all'art. 2 della medesima, ha designato il Ministero dell'interno e il Ministero degli affari esteri quali autorità incaricate di esercitare nel territorio italiano le funzioni di autorità speditrici ed il Ministero dell'interno come organo chiamato ad adempiere le funzioni di istituzione intermediaria.

(4436)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cosenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 11636 in data 11 agosto 1958, è stata prorogata fino al 9 settembre 1958 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cosenza, affidata al dottor Gennaro De Campora.

(4373)

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Livorno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 11571 in data 9 agosto 1958, è stata prorogata fino al 15 settembre 1958 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Livorno, affidata al dottor Gerardo Sica.

(4375)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno del torrente Guerro, in comune di Castelvetro (Modena).

Con decreto 11 giugno 1958, n. 340, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno già facente parte dell'alveo del torrente Guerro, in comune di Castelvetro (Modena), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio 51, mappale 6970, di are 0,85, ed indicata nella planimetria 11 febbraio 1958, in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Modena, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4394)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno, sita lungo il fiume Montone, in comune di San Casciano (Forlì).

Con decreto 23 aprile 1958, n. 64, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato della zona di terreno sita lungo il fiume Montone, in comune di San Casciano (Forlì), di mq. 44, segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio 24, particella 133, ed indicata nella planimetria in data 4 ottobre 1956, in scala 1:1000, rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Forlì, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4392)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola « Consorzio produttori latte alimentare », con sede in Ghedi (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 agosto 1958, i poteri conferiti al rag. Luigi Candusso commissario governativo della Società cooperativa agricola « Consorzio produttori latte alimentare », con sede in Ghedi (Brescia), sono stati prorogati fino al 30 novembre 1958.

(4348)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Andrea Chessa », con sede in Orune (Nuoro).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 agosto 1958, i poteri conferiti al sig. Francesco Condemi De Felice, commissario governativo della Società cooperativa « Andrea Chessa », con sede in Orune (Nuoro), sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1958.

(4350)

Revoca del decreto Ministeriale in data 17 dicembre 1957, relativo allo scioglimento della Società cooperativa di consumo « Bernardino Ramazzini », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 agosto 1958, si revoca il precedente provvedimento in data 17 dicembre 1957, relativo allo scioglimento di ufficio, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, della Società cooperativa di consumo « Bernardino Ramazzini », con sede in Roma.

(4349)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento dell'Amministrazione ordinaria e nomina del commissario governativo del Consorzio di miglioramento fondiario « Scoli ed irrigazioni di Ravarino », con sede nel comune di Ravarino (Modena).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 29951, in data 1° agosto 1958, ai sensi dell'art. 66 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è stata sciolta l'Amministrazione ordinaria del Consorzio di miglioramento fondiario « Scoli ed irrigazioni di Ravarino », con sede nel comune di Ravarino (Modena), ed è stato nominato commissario governativo dell'Ente il dott. Mario Del Giudice.

(4249)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 190

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Media dei cambi del 21 agosto 1958

1 Dollaro USA	624,75
1 Dollaro canadese	647,937
1 Franco svizzero lib.	145,794
1 Corona danese	89,94
1 Corona norvegese	86,98
1 Corona svedese	120,505
1 Fiorino olandese	164,625
1 Franco belga	12,513
100 Franchi francesi	148,305
1 Franco svizzero acc.	142,462
1 Lira sterlina	1739,65
1 Marco germanico	148,755
1 Scellino austriaco	24,042

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quaranta posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 5 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1958, registro n 5 Interno, foglio n 185 con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami a quaranta posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice prevista dall art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n 524,

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita

Presidente

Nicola dott Daniele, consigliere di Stato.

Componenti

Mario dott Micali, prefetto, vice capo polizia;

Giovanni dott De Matteo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma,

Mario prof Sinopoli, docente universitario in materie giuridico-amministrative,

Sabatino gen Galli, tenente generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,

Celestino dott De Bonis, vice prefetto, direttore della Divisione F A P della Direzione generale della pubblica sicurezza

Eserciterà le funzioni di segretario, il consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'Interno dott. Giuseppe Posillipo

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 30 giugno 1958

p. *Il Ministro*: BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1958 Registro n 18 Interno, foglio n 31. — TORRE

(4352)

PREFETTURA DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto n 40027 del 20 dicembre 1957, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di veterinario condotto nei comuni di Felonico Po e Rivarolo Mantovano, nonchè nel Consorzio intercomunale Redondesco Mariana Mantovana, vacanti al 30 novembre 1957,

Vista la graduatoria dei partecipanti al concorso predetto rassegnata dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di competenza,

Ritenuta la legittimità di tali operazioni,

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui in premessa:

1	Signorini Giancarlo	punti	57,850	su 100
2	Roggeri Franco	»	55,840	»
3	Piovani Ettore	»	55,058	»
4	Scarduelli Egeo	»	54,701	»
5	Malagola Antonio	»	53,322	»
6	Santi Luigi	»	53,136	»
7.	Cremonini Villiam	»	52,588	»
8	Magnani Gerolamo	punti	52,455	su 100
9	Varacca Valter	»	51,405	»
10	Collina Orio	»	51,070	»
11	Uggetti Mario	»	50,537	»
12	Gelmetti Natalino	»	49,907	»
13	Moschini Egidio	»	49,723	»
14	Baraldi Augusto	»	49,548	»
15	Finazzi Giovanni	»	49,306	»
16	Rossi Antonio	»	48 890	»
17	Caden Damiano	»	48,661	»
18	Cantoni Lughi Giorgio	»	48,638	»
19	Mazzera Faustino	»	48,506	»
20	Guarnieri Piero	»	48,408	»
21	Ferri Egisto	»	48,127	»
22	Gasparini Umberto	»	48,121	»
23	Brega Angelo	»	47,991	»
24	Carletti Giuseppe	»	47,698	»
25	Belletti Alessandro	»	47,481	»
26	Belluzzi Terenzio	»	47,455	»
27	Bergamaschi Paolo	»	46,666	»
28	Schivardi Giuseppe	»	46 341	»
29	Rasori Livio	»	46,300	»
30	Zumella Giovanni	»	46,247	»
31	Zanella Antonio	»	45,800	»
32.	Martinetti Umberto	»	45 567	»
33	Paterlini Giancarlo	»	45,387	»
34	Valente Gian Luigi	»	45,250	»
35	Michieletto Vittorio	»	45,162	»
36	Begnozzi Guerrino	»	45,133	»
37	Borghesi Angiolo	»	44,777	»
38	Martelli Ennio	»	44,773	»
39	Codicè Giuseppe	»	44,705	»
40	Semeraro G Battista, nato il 17 giugno 1924	»	44,500	»
41	Gaggioli Carlo, nato il 24 maggio 1930	»	44,500	»
42	Faini Franco	»	44,473	»
43	Speranza Fernando	»	44,237	»
44.	Ventriglia Francesco	»	44,163	»
45	Colonna Bruno Igino	»	44 112	»
46	Vergine Mario	»	44,053	»
47	Cova Giuseppe	»	43,975	»
48	De Toni Giorgio	»	43,512	»
49	Bigoni Gaetano	»	43,500	»
50	Zappa Ausano	»	43,187	»
51	Valcarenghi Guido	»	43,010	»
52	Gerola Gianfranco	»	42,300	»
53.	Casari Luigi	»	42,132	»
54	Rivetta Giovanni	»	42,097	»
55	Maggioni Mario	»	42,056	»
56	Marchetti Silvano, nato il 1° dicembre 1926	»	42 000	»
57	Fantini Luigi, nato l'11 marzo 1927	»	42,000	»
58	Semeghini Riccardo, nato il 20 marzo 1931	»	42,000	»
59	Bojan Erasmo	»	41,925	»
60	Mizzau Ulisse	»	41,800	»
61	Bonisoli Alceo	»	41,611	»
62	Gianelli Albino	»	41,533	»
63	Culzoni Vitaliano	»	41,500	»
64.	Nardini Valter	»	41,205	»
65	Ruffin Sergio	»	41,065	»
66	Gatti Francesco	»	41,000	»
67	Cicardi Valentino	»	40,760	»
68	Monti Gianfranco	»	40,500	»
69.	Magri Lorenzo	»	40,385	»
70	Fumagalli Aldo	»	40,215	»
71	Munari Osvaldo	»	40,026	»
72	Zati Marino	»	40,022	»
73	Ferrari Alberico, combattente	»	40,000	»
74	Bonfatti Paini Angiolino, nato il 26 febbraio 1929	»	40,000	»
75	Bergamini Giovanni, nato il 16 luglio 1932	»	40,000	»
76.	Longhini Tullo	»	39,690	»
77	Micheletti Ivo Renato, combattente	»	39,500	»
78	Gaiardoni Paolo	»	39,500	»
79	Rossi Gian Luigi	»	39,195	»
80	Bonventre Damiano, nato il 19 agosto 1929	»	38,500	»
81	Dotti Pietro, nato il 19 settembre 1929	»	38,500	»

82	Michi Valentino .	punti 38,268	su 100
83	Verderio Cesare .	» 38,000	»
84	Bonvicini Romeo	» 37,887	»
85	Maestri Silvestro	» 37,696	»
86	Vismara Enrico, nato il 14 dicembre 1925	» 37,500	»
87	Dallari Dario, nato il 24 settembre 1928	» 37,500	»
88	Ruggeri Carlino	» 37,000	»
89	Tapparelli Franco, ufficiale di complemento .	» 36,000	»
90.	Lusetti Quinto, nato il 20 maggio 1925	» 36,000	»
91.	Agazzi Aldo, nato il 14 ottobre 1927	» 36,000	»
92	Rossi Costantino, nato il 31 gennaio 1926	» 35,000	»
93.	Dellasanta Evasio, nato il 10 gennaio 1928	» 35,000	»
94	Pasetti Luigi, nato il 23 agosto 1928	» 35,000	»
95	Ghetti Arturo, nato il 20 agosto 1932	» 35,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 22 luglio 1958

Il prefetto CARUSO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il decreto n 34677, pari data, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1957,

Viste le preferenze nelle domande, in ordine alle sedi, da parte dei concorrenti risultati vincitori di condotta,

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori nelle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate.

1) Signorini Giancarlo: Redondesco consorzio;
2) Roggeri Franco · Rivarolo Mantovano,
3) Piovani Ettore · Felonica Po

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 22 luglio 1958

Il prefetto: CARUSO

(4339)

PREFETTURA DI CATANIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n 6047, in data 24 febbraio 1958, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1957,

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, modificati rispettivamente dagli articoli 5 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854;

Visto l'art 44 lettera *c*) del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Viste le designazioni degli Enti interessati;

Decreta·

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1957, è costituita come appresso.

Presidente:
Cerulli dott Ettore, vice prefetto

Componenti
Scuderi dott. Mario, medico provinciale capo,
Francaviglia prof dott Antonino, docente di clinica medica, designato dall'Ordine dei medici,
Basile prof. dott Attilio, docente di clinica chirurgica,
Prampolini dott. Virginio, medico condotto titolare,

Segretario:
Lo Mastro dott Luigi, consigliere di 2ª classe, Amministrazione civile dell'interno

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura

Catania, addì 25 luglio 1958

Il prefetto RIZZO

(4173)

PREFETTURA DI RAVENNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1956, bandito con decreto prefettizio n. 1756 del 31 gennaio 1957,

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, l'art 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281, e l'art 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1956, è costituita come appresso.

Presidente:
De Victoriis Medori dott Raffaele, vice prefetto ispettore.

Componenti
Fiorentino dott Michele, medico provinciale;
Melandri dott. Valentino, libero esercente specializzato in ostetricia;
Piazza dott Francesco, libero esercente specializzato in ostetricia,
Visani ostetrica Natalina, ostetrica condotta.

Segretario:
Andiloro dott Mario

La Commissione predetta inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Ravenna, addì 9 agosto 1958

Il prefetto SCARAMUCCI

(4397)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.